

cetteraison *impératives*, quelques auteurs enseignent qu'elles n'emportent nullité en cas d'infraction à ce qu'elles ordonnent que lorsqu'elles contiennent una clause irritante; mais cette doctrine est trop générale, et il paraît qu'on doit aussi bien appliquer à ces sortes de lois qu'à celles qui sont conçues en forme prohibitive la distinction que nous venons de développer entre les choses concernant la substance des actes et celles qui n'y sont qu'accidentelles. Par exemple, qu'une loi prescrive la forme dans laquelle doit être fait un testament, une donation, un acte de retrait, n'est-il pas évident que l'omission de la moindre des choses comprises dans les dispositions est une nullité qui vicie entièrement l'acte?»

E qui pure, o signori, qui pure si tratta di una formalità che costituisce l'essenza stessa dell'atto; una formalità come quella che prescrive che in un testamento vi siano 5 testimoni e non 4; una formalità siccome quella che prescrive che i testimoni debbano avere tutte e singole le qualità per fare testimonianza, e che, se una di esse manca, non è più valido il testamento. Tutte queste sono forme sostanziali dell'atto; e tale è pur quella che fu violata nell'atto di nomina del signor ministro.

Il signor ministro soggiungeva che la diversità che si scorge nel testo francese e italiano della legge mostra quale fosse la volontà del legislatore, e che, sebbene vi sia e non o nel testo italiano, deesi guardare le disposizioni del contesto della legge. Io sfido il signor ministro a trovare nella legge alcun che di contrario alla già data spiegazione, e, se io esamino lo spirito stesso della legge, vedo che il legislatore, nel prescrivere tutte le più precise formalità, affinché constasse chiaramente della volontà degli elettori, volle che vi fossero due registri che servissero a provare alternamente la verità dell'operato; verità che non risulterebbe limpida e chiara dallo scritto di un solo. Quindi avrebbe fatto prova di maggior sapienza il legislatore, ordinando che due fossero le persone che tenessero nota della votazione, invece di una persona sola.

Il ministro dell'interno sopra lo stesso argomento presentava il testo originale della legge che io tengo per visitato... e qui (*Fa vedere il Codice*) diceva esistere nell'originale la stessa diversità che si osserva fra il testo francese e l'italiano.

A ciò io rispondo: la legge ha forza imperativa dal momento in cui è pubblicata, dal momento in cui i cittadini ne hanno universale conoscenza; e di qui nasce il principio che *ignorantis juris neminem excusat*.

La legge pubblicata e sottoscritta dal Re e dal ministro porta le espressioni che ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera, quindi ha vigore il testo da me letto, non quello che non ebbe pubblicazione; se il signor ministro farà pubblicare la nuova legge con apposite rettificazioni, allora sarà osservata, ma fino a che ciò non sia fatto la legge è quella che è stampata, quella che venne sin qui fedelmente eseguita.

Quanto ai disordini avvenuti nell'elezione per colpa dei decreti da me partecipati alla Camera, il signor ministro colla sua solita schiettezza volle far ragione ai miei richiami; egli disse che la confusione da me lamentata derivò dall'aver troppo tardi conosciuto che il numero degli elettori non ascendeva a 400; ma, qualunque sia la ragione per cui questo è succeduto, fatto sta che è succeduto; quindi non mi farò a cercare se l'intenzione sia più o meno limpida e retta; il fatto è questo, ed il fatto lo ha persino confermato il signor ministro, dicendo egli stesso che pochi elettori di

Agliè poterono andare a deporre il loro voto nell'urna elettorale...

**PINELLI, ministro dell'interno.** (*Interrompendo*) Io non ho detto così; ho detto che gli elettori di Agliè...

**BROFFERIO.** (*Interrompendo*) Io pregherei il signor ministro a non interrompermi senza aver chiesta la parola.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Siccome accenna ad una parola detta da me, è giusto che io la rettifichi.

**BROFFERIO.** Mi lasci parlare. (*Con calore*) Il diritto del ministro non viene fin al punto d'interrompere a suo piacere gli oratori...

**PINELLI, ministro dell'interno.** Prosegua pure sopra un falso supposto.

**BROFFERIO.** Ho citate le parole testuali del signor ministro. Il signor ministro ha detto che del comune di Agliè pochi elettori hanno potuto votare; sono le sue parole; io le ho intese chiaramente (*Bisbigli*); per la qual cosa, essendosi privati per fatto e per colpa del Ministero o pochi o molti cittadini del diritto di eleggere il loro rappresentante, vi fu violazione di una delle più importanti attribuzioni del cittadino, e la nomina che ne seguì è radicalmente nulla.

Persisto pertanto nelle mie osservazioni e nelle conclusioni mie.

**PINELLI, ministro dell'interno.** Io non rettifico che le parole che si citarono dette da me; io ho detto che del comune di Agliè non andarono a votare che pochi, e fra quelli che non v'intervennero v'era il sindaco; questo è ciò che ho detto.

**MANELLI, ministro dell'istruzione pubblica,** soggiunge alcune parole per rispondere ai nuovi argomenti di Brofferio, e dice che a fronte dei testi romani val poco l'autorità di Merlin. (*Concordia*)

**PRESIDENTE.** Metterò adunque ai voti le conclusioni dell'ufficio che sono per l'approvazione dell'elezione del signor ministro Pinelli e deputato del collegio di Cuornè.

(La Camera approva.)

**FAGNANI, relatore.** Riferirò ora sull'elezione del collegio di Santhià. (*Movimento d'attenzione*)

Erano gli elettori iscritti 366; nella prima adunanza gli elettori presenti furono 133.

Il maggior numero dei voti fu pel professore cavaliere Giuseppe Talucchi che ne ebbe 45, e per Costantino Reta che ne ha avuti 42.

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si passò alla seconda adunanza, in cui i presenti furono 154: dei quali Costantino Reta ebbe voti 83 e il professore Talucchi 71.

Quindi il signor Costantino Reta fu proclamato deputato del collegio elettorale di Santhià.

Ciò non fu senza opposizione. Dopo la votazione della prima adunanza una protesta sottoscritta Carlo Massaglia fu letta e presentata all'ufficio elettorale.

Fu unita al verbale, e si dice con essa che il Reta non debb'essere nominato, perciocchè abbi' tentato di sconvolgere il Piemonte e di mettersi in istato d'ostilità col Governo del Re e perchè sua idea fosse quella di portare a Genova la sede del Governo.

Siccome però l'articolo 77 della legge elettorale proibisce, durante l'adunanza, di dare segni di approvazione o di disapprovazione, e di turbare in qual si sia maniera le elezioni, insorse una controprotesta di altri 32 elettori, instando che si dichiarasse il Massaglia contravventore alla legge.

Ma queste reclamazioni non turbarono più oltre le operazioni dell'assemblea elettorale.

L'ufficio VII, non ravvisando alcun motivo di nullità o